

Il Milleproroghe convertito in legge. Così la norma transitoria dall'1 gennaio al 28 febbraio

Contante a 2 mila € per un anno

Ridotte da subito le sanzioni (minimo edittale a mille euro)

DI LUCIANO DE ANGELIS

Torna a 2.000 euro la soglia non raggiungibile in merito ai pagamenti in contante. Tale soglia rimarrà inalterata fino al 31/12/2022, termine oltre il quale è previsto il ritorno ai 1.000 euro. Restano invece abbassate fin da subito, con minimo edittale a 1.000 euro, le sanzioni previste per i trasgressori.

Le Norme ante decreto di conversione mille proroghe

Attraverso il comma 3-bis, inserito dall'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legge 26/10/19, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 era stata modificata a partire dal 1° gennaio 2022 la soglia non raggiungibile dei pagamenti in contanti in unica soluzione o per singole rate. Detto limite, previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/07, era stato dimezzato passando da 2.000 a 1.000 euro.

Conseguentemente, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 la soglia non raggiungibile in merito ai trasferimenti di contanti in unica soluzione (o in più soluzioni artificiosamente frazionate) è stata di 1.000 euro.

Allo stesso tempo, una modifica apportata all'articolo 63, comma 1° dello stesso decreto 231/07, dello stesso decreto legge 124 aveva previsto che: «per le violazioni commes-

se e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale applicabile ai sensi del comma 1 (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro), è fissato in 1.000 euro».

Le disposizioni del decreto di conversione del milleproroghe

Ora l'articolo 3, comma 6 -septies del decreto mille proroghe prevede che il divieto di cui all'articolo 49 (relativo ai trasferimenti in contanti ultrasoglia), che a decorrere dal 1° gennaio 2022, vedeva la soglia di intrasferibilità passare da 2.000 a 1.000 euro, slitti al 1° gennaio 2023.

In linea con la rubrica della legge, quindi, (mille proroghe) non viene abrogata la nuova soglia dei 1.000 euro ma la stessa viene «spostata in avanti», cioè prorogata di 10 mesi.

A riguardo va segnalato, tuttavia, che la proroga interessa esclusivamente i limiti della soglia, mentre nulla prevede in ambito sanzionatorio. Da ciò deriva che l'abbassamento della sanzione edittale minima in vigore dal 1° gennaio 2022 resta confermata e, quindi, in merito al contante la sanzione amministrativa pecuniaria (obblazionabile) di cui al comma 1° dell'articolo 63 va da 1.000 a 50.000 euro.

L'abbassamento della soglia continua a non prendere in considerazione le mancate segnalazioni di irregolarità che, nel comma 5, (senza vali-

da giustificazione secondo chi scrive) rimangono fissate per i destinatari del decreto (fra cui i professionisti), fra i 3.000 ed i 15.000 Euro.

Gli effetti della norma transitoria nel periodo 1 gennaio -28 febbraio 2022

Resta da chiedersi se, a fronte di infrazioni in contanti fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio, commesse sulla base delle nuove regole, nel frattempo vigenti (trasferimenti in contanti compresi fra i 1.000 ed i 1.999,99 euro) saremmo di fronte a situazioni *pro tempore* sanzionabili. Ciò appare da escludere per due ordini di motivazioni.

La prima è che i contenuti non convertiti in legge entro 60 giorni, dei decreti legge, perdono efficacia fin dall'inizio travolgendo gli effetti da esso prodotti.

La seconda deriva da un parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie (parere n. 104584 del 8/10/2008), secondo cui nell'ambito della variazione dell'importo relativo all'obbligo della soglia al di sopra della quale è richiesto di inserire la clausola di intrasferibilità degli assegni (ma con assoluta validità anche per i contanti) il principio del *favor rei*, è stato ritenuto applicabile.

Principio in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non è più illecito.

— © Riproduzione riservata — ■

